



# SANT'ILARIO DELLO JONIO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Tel. 0964/365006 – Fax 0964/365412

Pec: [protocollosantilariorio@asmepec.it](mailto:protocollosantilariorio@asmepec.it)

Sito internet: [www.comune.santilariodelloionio.rc.it](http://www.comune.santilariodelloionio.rc.it)

## CAPITOLATO SPECIALE

**BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA “AREA RISTORO” PER INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DI UN’ AREA PER IL POSIZIONAMENTO DI TAVOLI E SEDIE DESTINATA ALL’ESERCIZIO PUBBLICO PRESSO IL PARCO GIOCHI DEL COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO**

### **Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione**

Oggetto del contratto è la concessione di un’area pubblica individuata nel Parco Giochi comunale di Sant’Ilario Marina situato in via I Trav. A. Moro per il posizionamento e la gestione di un chiosco di mq 24,00 da adibire all’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con ulteriori mq. 10,00 di area pubblica che potranno essere utilizzati per il posizionamento di tavoli e sedie per le attività normalmente connesse nella porzione di area concessa.

La struttura prefabbricata dovrà essere obbligatoriamente utilizzata per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, ciò al fine di rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza ed al pubblico in generale il Parco comunale.

### **Art. 2 - Decorrenza - durata della concessione - condizioni di improrogabilità e divieti di cessione/sublocazione**

**Decorrenza** - La concessione avrà durata **di anni 5 (cinque)**. La concessione potrà essere prorogata, a discrezione dell’amministrazione previo atto formale della Giunta Comunale, sentito il concessionario, in maniera limitata e motivata, subordinandola alla valutazione dell’interesse pubblico e al rispetto dei principi di concorrenza. Non configurandosi la concessione dell’area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell’avviamento commerciale.

Il concessionario dovrà lasciare liberi i beni da cose e/o persone, entro la data di scadenza del contratto. Inoltre, quest’ultimo, nulla potrà vantare, a nessun titolo e per nessun motivo, nulla essendo escluso, ivi comprese, per maggior chiarezza, somme eventuali a titolo di risarcimento danni, e in relazione a qualsivoglia indennizzo per le opere concretamente realizzate, che potranno essere gratuitamente cedute a questo Ente oppure demolite a cura e spese del concessionario.

**Divieto di cessione/sublocazione e altro** - La concessione non è cedibile. Il concessionario, senza autorizzazione dell'Amministrazione, non potrà altresì sublocare il manufatto e/o alienare l'attività svolta al suo interno.

### **Art. 3 - Oneri del Comune di Sant'Ilario dello Ionio**

Il Comune mette a disposizione l'area denominata "AREA RISTORO" in buone condizioni generali e specifica che non vi saranno oneri a carico del Bilancio comunale.

### **Art. 4 - Oneri del gestore/concessionario**

Per ciò che concerne l'area oggetto di concessione di cui all'articolo 1, il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla realizzazione delle nuove opere e di quanto necessario a renderla pienamente funzionale all'attività che vi dovrà essere esercitata, in particolare:

#### **a) Obblighi del concessionario**

Obblighi del concessionario

Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l'obbligo di:

- Garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata in concessione;
- Esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- Restituire al termine della concessione l'area in buono stato di manutenzione;
- Dotare il chiosco di contatore per l'energia elettrica e di acqua indipendentemente dagli impianti presenti nel parco;

#### **a) Destinazione dell'area e del Punto ristoro**

- L'area concessa ed il PUNTO RISTORO-bar da installarsi sulla stessa dovranno essere destinati esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- L'autorizzazione per l'attività di somministrazione non sarà trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione.

#### **c) Manutenzione dell'area e del Punto ristoro**

Il concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell'area concessa garantendone il decoro e la salubrità.

Il concessionario potrà realizzare delle migliorie durante il corso della concessione, previa comunicazione a autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;

#### **d) Tempi di realizzazione/apertura Punto ristoro**

Il concessionario dovrà, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di consegna dell'area (come da verbale di consegna), realizzare il Punto ristoro ed attivare l'esercizio, a meno di accordi specifici pena la revoca della concessione;

e) Orari di apertura del Punto ristoro

L'orario limite di chiusura serale è fissato alle ore 24:00 salvo specifiche richieste da valutare puntualmente.

Ogni eventuale evento realizzato in loco deve rispettare il criterio della zonizzazione acustica prevista, salvo richieste di deroghe specifiche all'Amministrazione per eventi/spettacoli musicali.

f) Risoluzione del contratto

Il concessionario non potrà mutare la destinazione d'uso dell'area concessa, né potrà trasferire a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione d'uso, senza l'autorizzazione del Comune;

Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di concessione e la mancata esecuzione degli sfalci annuali previsti, produrranno ipso iure, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, la risoluzione del contratto di concessione per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto eventualmente ancora dovuto;

Il mancato esercizio, anche parziale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel punto ristoro per il periodo annuale minimo stabilito dal bando, produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento danni, salvo sia intervenuto giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.

g) Ispezione del Punto ristoro

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del punto ristoro e dell'area pertinenziale concessa, senza preavviso al concessionario.

h) Riconsegna dell'area

○ Il concessionario si impegna a riconsegnare l'area concessa in buono stato e decoro, libera e sgombra da qualsiasi opera ivi installata. Sarà tuttavia facoltà del concessionario cedere gratuitamente al Comune, al termine della concessione, le strutture realizzate le quali pertanto entreranno nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. Nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà comunque essere vantato dal concessionario.

i) Manifestazioni temporanee

Il concessionario si impegna a comunicare almeno 15 giorni prima, mediante apposita documentazione, da richiedere all'Ufficio Tecnico competente, tutte le manifestazioni, eventi e attività che si vogliono realizzare. Saranno a carico del concessionario tutte le spese per produrre la documentazione necessaria a seconda dell'evento da realizzare.

## Art. 5 - Obblighi del gestore/concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo di:

1. Possedere, sin dal momento dalla sottoscrizione del contratto di concessione, i requisiti morali per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e mantenere tali requisiti per tutta la durata della concessione;
2. Dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni per esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. **Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà essere in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;**
3. Ripristinare, a fine concessione, lo stato attuale dei luoghi a suo totale carico fatta salva diversa espressa volontà dal Comune di acquisire al suo patrimonio, gratuitamente ed automaticamente,

senza spese di alcun genere, eventuali nuove realizzazioni; in tale ultima ipotesi il manufatto entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. In nessun caso nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario;

4. Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell'area concessa, della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura prefabbricata (chiosco), degli arredi esterni accessori all'attività, della manutenzione ordinaria del verde in piano dell'area in concessione e dell'area gioco, garantendo il buono stato di conservazione a norma di legge;
5. Rimozione e eventuali smaltimenti di strutture esistenti ricadenti nell'area oggetto di concessione;
6. Garantire la fruizione dei servizi igienici al pubblico, anche senza obbligo di consumazione.

## **Art. 6 – Canone**

In luogo del canone annuo di concessione il concessionario assume su di sé, specificatamente, gli obblighi che seguono:

- Canone annuo pari a € 1350,00 aumentato dell'offerta migliorativa;
- Procedere a sua cura, oneri e spese, curare e a gestire con diligenza "professionale" quanto concesso per tutta la durata contrattuale.

Il concessionario non potrà cedere a terzi l'espletamento del servizio di manutenzione dell'area concessa salvo specifica autorizzazione del Servizio tecnico dell'Ente, ma in quest'ultimo caso, le relative spese rimarranno a carico unicamente del concessionario e nulla, nemmeno quanto a qualsivoglia responsabilità, potrà essere imputato all'Amministrazione Comunale che dovrà intendersi con ciò manlevata e garantita ad ogni effetto di legge dal concessionario medesimo.

Tutto quanto in codesto articolo costituisce elemento essenziale e imprescindibile della Convenzione.

## **Art.7 - Destinazione dell'area e del chiosco**

La struttura prefabbricata, aggiudicata al concessionario, dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come lo spazio annesso dovrà essere utilizzato unicamente, come pertinenziale all'attività di somministrazione, per posizionare tavoli e sedie. L'attività dovrà essere esercitata secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia di pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande.

Il concessionario si impegna a comunicare almeno 15 giorni prima, mediante apposita documentazione, da richiedere all'Ufficio competente, tutte le manifestazioni, eventi e attività che si vogliono realizzare. Saranno a carico del concessionario tutte le spese per produrre la documentazione necessaria a seconda dell'evento da realizzare.

## **Art. 8 - Caratteristiche del manufatto: Chiosco**

Il punto ristoro dovrà essere una struttura amovibile in materiale possibilmente legnoso delle dimensioni di m 6,00 x m. 4,00 ed essere dotato di un locale principale destinato alle attività di vendita nonché di un bagno per il pubblico ad uso anche delle persone diversamente abili che fruiscono dei servizi del punto ristoro nonché di un bagno distinto per il personale di servizio.

E' consentito l'utilizzo di una porzione delle aree esterne limitrofe all'immobile delle dimensioni di mq 10,00 per il posizionamento di tavoli e sedie e potranno altresì essere realizzate opere accessorie a completamento della struttura ricettiva.

Le opere su descritte dovranno essere autorizzate dall'ufficio tecnico in accordo con la Giunta comunale e dovranno garantire la piena armonizzazione con l'immediato contesto.

A conclusione di tutte le opere, anche di tipo impiantistico, dovranno essere prodotte relative dichiarazioni di conformità.

I costi dei relativi allestimenti, le spese tecniche, nonché ogni qualsivoglia richiesta e parere esterno non di competenza Comunale sono a carico del concessionario, il quale sarà tenuto anche al pagamento di ogni e qualsiasi genere di tassa e/o tributo e imposta a lui spettante, nessuna esclusa.

## **Art. 9– Adempimenti**

La gestione dell'area pubblicata è subordinata al possesso:

- Delle indicazioni contenute nella documentazione di gara;
- Di eventuali ulteriori motivate indicazioni impartite dai Servizi competenti;
- Delle prescrizioni dei Regolamenti vigenti;
- Di regolare autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande di cui artt. 65 e 66 della L.R. n.6 del 2 febbraio 2010 e dovrà effettuare la prevista e dovuta comunicazione alle autorità sanitarie.

## **Art.10 – Apertura al pubblico dell'attività svolta nel chiosco**

Per l'attività svolta nel chiosco dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni sugli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, salvo deroga motivata con ordinanza del Sindaco. Deve comunque essere garantito il periodo di apertura con almeno un orario minimo giornaliero dalle 17.00 alle 21.00 salvo deroga concordata e concessa dall'Ufficio Tecnico comunale.

Il Gestore dovrà garantire, ad esclusione sua cura e spese, con la propria organizzazione, la perfetta e continuativa gestione, almeno dal mese di giugno al mese di settembre dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## **Art. 11– Risoluzione del contratto**

Il concessionario non potrà mutare l'uso della struttura chiosco né utilizzare l'area con scopi diversi da quelli individuati, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Non potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune.

Gravi inadempienze rispetto a quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale, anche parziali, genereranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni con escussione della polizza fideiussoria depositata a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contrattuali.

Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto il mancato esercizio, anche parziale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco per il periodo giugno-settembre salvo causa di forza maggiore e giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.

## **Art. 12 – Penali**

Qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, siano esse quelle riguardanti l'area oggetto di concessione e l'attività che vi sarà svolta, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il Concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto riscontrato o mancato riscontro, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00. È espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio.

L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto. Inoltre, l'Amministrazione ha facoltà di sostituirsi al Concessionario nella esecuzione dei lavori ordinati a tutela della conservazione dell'area, a spesa totale del Concessionario salvo le sanzioni di legge in caso di rifiuto, anche con l'escussione della polizza fideiussoria.

### **Art. 13 – Responsabilità del gestore/concessionario**

Il concessionario è direttamente responsabile verso l'Ente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi e da ogni altro abuso e trascuratezza o cattiva manutenzione della cosa concessa.

Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche.

Il concessionario, entro il termine fissato con formale comunicazione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività come meglio definita nel successivo articolo 16 del presente capitolato.

### **Art. 14 – Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni**

Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e fiscale. Si impegna a rispettare le norme previste dalla raccolta differenziata e a curare che lo smaltimento dei rifiuti avvenga correttamente, dovrà altresì adoperarsi per smaltire i rifiuti in maniera da ridurre il più possibile l'impatto ambientale.

Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente Amministrazione Comunale; lo stesso dovrà concordare con l'Amministrazione il calendario degli eventi organizzati sull'area che dovrà essere consegnato entro il mese di maggio di ogni anno. Restano a cura e spese del concessionario il successivo conseguimento delle necessarie abilitazioni/autorizzazioni ad esercitare ogni altra attività nell'area oggetto di concessione (ad esempio attività di pubblico spettacolo/trattenimento, giochi gonfiabili, ecc..);

Il concessionario con la stipula del contratto ha inoltre l'assoluto divieto di posizionare all'interno o all'esterno del chiosco o comunque nell'area oggetto di concessione: slot macchine, macchinette per il gioco d'azzardo di qualsiasi genere, tipo e natura, e di collocare forme pubblicitarie di qualsiasi tipo per soggetti terzi.

### **Art. 15 – Ispezione del chiosco-bar**

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del chiosco e dell'area data in concessione, senza preavviso al concessionario.

### **Art. 16 – Cauzione – assicurazione R.C.**

**Cauzione** - A garanzia degli impegni assunti il concessionario presta apposita cauzione a mezzo polizza fideiussoria, a prima richiesta, dell'importo del 10% dell'offerta prodotta. Essa è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi. Potrà in ogni caso essere attivata ed escussa qualora il concessionario, senza valido e giustificato motivo, dovesse chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale nel periodo di durata della concessione o dovesse comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario, pena la decadenza della concessione, dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione.

Si precisa inoltre che la polizza fideiussoria, costituita presso agenzia assicurativa o bancaria, dovrà riportare tra l'altro le seguenti prescrizioni: *"La presente cauzione/fideiussione sarà valida ed operante fino a quando il Comune, controllate che siano rispettate le obbligazioni contratte, ne autorizzerà lo svincolo, deve pertanto intendersi rinnovata tacitamente di anno in anno, sino allo svincolo"*.

**Assicurazione R.C.** - Il concessionario, prima dell'avvio dell'attività, dovrà sottoscrivere ed esibire al Comune una Polizza RCT con massimale di **€ 50.000,00** (cinquantamila/00) da rinnovarsi per tutto il periodo di durata della concessione e che deve prevedere le seguenti estensioni:

- esercizio e/o gestione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
- RC verso terzi che comprenda anche i rischi derivanti da conduzione e gestione del fabbricato, attrezzature ed impianti. L'assicurazione dovrà valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso causato da persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Locri essendo esclusa ogni procedura arbitrale.

#### **Art. 17 – Riconsegna dell'area ed eventuale consegna del chiosco-bar**

Il concessionario si impegna, a fine concessione, a sue spese, a riconsegnare l'area concessa ripristinando lo stato attuale dei luoghi

Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l'obbligo della riconsegna dell'area concessa e del ripristino a sue spese o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, alla cessione gratuita al Comune del chiosco-bar ed eventuali altre strutture ivi realizzate anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita.

In caso di mancato ripristino dei luoghi, dopo semplice richiesta scritta al concessionario, il Comune concedente provvederà a spese del concessionario mediante escussione della cauzione, addebitando eventuali superiori spese al concessionario stesso. Il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, ovvero entro la data di recesso comunicata dal concessionario potrà riservarsi la facoltà di valutare l'opportunità o meno di mantenere il manufatto, con successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

#### **Art. 18- Revoca e Recesso**

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed oltre a ciò anche specificatamente, in caso di:

- motivi di pubblico interesse;
- omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa con n.3(tre) richiami scritti da parte del Comune;
- evidente stato di degrado dell'area con n.3(tre) richiami scritti da parte del Comune;
- mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle tasse, imposte e tributi locale;
- mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, previste per i dipendenti inclusa la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
- mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del chiosco con n.2(due) richiami scritti da parte del Comune;
- perdita dei requisiti richiesti;
- provvedimenti ai sensi dell'art. 54 del TUEL a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana;

- mancato reintegro della garanzia fideiussoria.

La revoca per le cause sopra elencate, avverrà attraverso preavviso di almeno quindici giorni, salvo norme vigenti che ne riducono i tempi, da comunicarsi a PEC (posta elettronica certificata del concessionario) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno un mese, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

Il recesso dal contratto e la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area e pertanto il Concessionario dovrà ripristinare lo stato dell'area nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino che verranno comunicati al Concessionario dall'Amministrazione Comunale previo sopralluogo congiunto; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario.

In caso di recesso, l'Amministrazione comunale procederà all'escussione della cauzione proporzionalmente al periodo ancora mancante fino alla data di scadenza prevista dal contratto.

Decorso il termine fissato per il ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.

#### **Art. 19 – Spese**

Saranno a carico del concessionario, la pulizia dell'area occupata mantenendo decorosa la stessa, la tariffa rifiuti, le spese derivanti dalla voltura delle utenze di luce e acqua e le bollette ad esse riferite ecc. nessuna esclusa, imposte, tasse inerenti all'attività nonché spese ai fini dell'ottenimento di tutti i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande.

#### **Art. 20 - Foro competente**

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Locri essendo esclusa ogni procedura arbitrale.

Per accettazione

Il Concessionario \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo

Arch. Domenico Panetta